

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Sportello Unico per l'Edilizia

OGGETTO

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 11 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, ALL'ART. 52 COMMA 12 DEL PIANO DELLE REGOLE (PDR) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) E ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6063/2020.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Giovanni Oggioni - Area Sportello Unico per l'Edilizia*

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)

VISTO

- ✓ - i sotto indicati differimenti dei termini procedurali per via dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto
- ✓ - la determina dirigenziale n.6063/2020
- ✓ - l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
- ✓ - l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001
- ✓ - l'art. 71 dello Statuto Comunale

PRESUPPOSTO

Premesso che

- con deliberazione n. 34 del 14 ottobre 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il PGT e ai sensi dell'art. 52 comma 12 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole ivi contenute "*i termini di cui all'art. 11.6 del vigente Regolamento Edilizio sono differiti di 12 mesi*";
- il Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 5395 del 4 novembre 2019 ha preso atto del suddetto differimento dei termini di 12 mesi e in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 103 del decreto legge 18/2020 e 37 del decreto legge 23/2020, l'Amministrazione comunale ha comunicato la sospensione dei termini decadenziali previsti dalle norme di attuazione degli atti costituenti il PGT dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 e pertanto il termine di cui all'art. 11, comma 6 del Regolamento Edilizio è stato differito al 16 febbraio 2021;

con determinazione dirigenziale n. 6063 del 2 settembre 2020 il termine previsto dall'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio, come sopra prorogato, è differito inoltre per il tempo occorrente al reperimento degli atti e dei documenti necessari ai professionisti per l'analisi degli stati di fatto, documentata dalla differenza temporale tra la data di richiesta degli atti e la data di loro messa a disposizione ai richiedenti.

Rilevato che

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito in legge 27 novembre 2020, n. 159, ha introdotto una ulteriore proroga, **dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza** e modificato l'art. 103, comma 2, del D.L. 17/03/2020, n. 18, che prevede che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, previsto ora dal Decreto legge n. 125/2020, al 31 gennaio 2021, fino a quindi il 01 maggio 2021*";
- in data 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19. Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei Decreti Legge n. 19 e 33 del 2020;
- la nuova data programmata per la fine dell'emergenza pandemica - ovviamente suscettibile di ulteriori

slittamenti - agisce anche sul mantenimento in vita di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza, sancito dal «Cura Italia» (Decreto Legge 18 del 2020) e poi rafforzato con la legge di conversione del Decreto Legge di Agosto;

- per effetto della proroga al 30 aprile, i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021, ossia fino al 90esimo giorno successivo alla chiusura dello stato di emergenza da Covid-19;
- l'ulteriore differimento deriva dal fatto che la legge di conversione del DL Agosto ha introdotto un «rinvio mobile» per gli atti in scadenza, che dunque va aggiornato di volta in volta con il protrarsi dello stato di emergenza. Il riferimento è l'articolo 103 del Dl 18 del 2020, così come modificato dall'articolo 3-bis del DL 125 del 2020 convertito in legge n. 159/2020

Considerato che

- Il certificato di idoneità statica, per la città di Milano, è un documento obbligatorio richiesto, anche, ai fini dell'agibilità dell'edificio se per un fabbricato non esiste o non è reperibile il certificato di collaudo statico e per il perfezionamento di una domanda di condono edilizio (sanatorie ex legge 47/1985); per cui in caso di inadempimento, la sanzione prevede che nel caso di mancato deposito, da parte di un tecnico abilitato, di tale certificazione nei limiti temporali previsti dal Regolamento Edilizio, viene meno l'agibilità dell'edificio o delle parti di questo non certificate;
- l'emissione del suddetto certificato rientra tra gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021 e pertanto il deposito del suddetto certificato potrà avvenire entro il 29 luglio 2021, in allineamento con le proroghe di cui al Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e alle eventuali ulteriori successive proroghe dello stato di emergenza.

Rilevato conseguentemente, la necessità di procedere alla abrogazione e sostituzione della determina dirigenziale n.6063 del 2 settembre 2020 in ragione del sopravvenuto e citato intervento normativo

DETERMINA

il differimento dei termini per la presentazione del Certificato di Idoneità Statica, di cui all'art. 11 comma 6 del Regolamento Edilizio e all'art. 52 comma 12 del Piano delle Regole del PDR del Piano di Governo del Territorio (PGT) e alla determinazione dirigenziale n. 6063/2020, al 29 luglio 2021 in allineamento con le proroghe di cui al Decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e alle eventuali ulteriori successive proroghe dello stato di emergenza.

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico per l'Edilizia)
Giovanni Oggioni (Dirigente Adottante)